

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Europee n. 5531/2020).

È previsto altresì che gli aiuti debbano essere concessi a imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente.

La Commissione europea, dopo le modifiche apportate con la comunicazione n. 2020/C 218/03⁵, ha previsto che gli aiuti possano essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Come si è detto *supra* la scadenza del quadro temporaneo di aiuti è 31 dicembre 2021, per cui si ritiene che l'autorizzazione della Commissione Europea relativa all'assunzione di donne sia stata concessa solo per il 2021.

Per i datori di lavoro che non rientrano o comunque non possano soddisfare i requisiti previsti dal *Temporary framework* (si pensi ad esempio a coloro che avessero già raggiunto il *plafond* di aiuti previsto), sarà possibile fruire della riduzione contributiva di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, rispettandone evidentemente le condizioni previste.

6. PROCEDURE

Per la fruizione dell'esonero, il messaggio Inps n. 3809 del 5 novembre 2021 fornisce indicazioni sia sulla preventiva **comunicazione** da fare all'istituto sia sulle modalità di esposizione nel **flusso Uniemens**.

Sotto il primo profilo, occorre utilizzare le procedure e il modulo "92-2012" già in uso per la richiesta della riduzione contributiva prevista dalla legge n. 92/2012, nella sua versione aggiornata a far data 11 novembre 2021.

Relativamente alle modalità di esposizione dell'esonero totale, l'istituto ha fornito specifiche indicazioni istituendo appositi elementi da valorizzare all'interno del flusso Uniemens. Per i dettagli nonché per le indicazioni relative ai recuperi degli **arretrati** e la restituzione delle quote di esonero non cumulabili, si rinvia al messaggio n. 3809/2021.

Si ritiene utile evidenziare che le operazioni di recupero degli arretrati utilizzando l'Uniemens corrente potranno essere effettuate esclusivamente nei mesi di competenza novembre e dicembre 2021, e gennaio 2022.

In ottica semplificatrice, l'istituto ha chiarito che i datori di lavoro che, nelle more della concessione dell'autorizzazione comunitaria, avessero utilizzato la riduzione del 50% (la misura ordinaria prevista dalla legge n. 92/2012), non dovranno presentare alcuna nuova istanza. Essi dovranno, comunque, effettuare un'operazione di conguaglio procedendo

⁵ In G.U.C.E. del 2 luglio 2020

nel flusso Uniemens alla restituzione (*rectius*: esposizione) dell'**incentivo già goduto** nella misura del 50% e contestualmente richiederlo (*rectius*: esporlo) nella misura intera spettante.

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

A cura di:
**Giuseppe Buscema
Beniamino Scarfone**